

**D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4986**  
**Disposizioni sul sostegno al settore forestale delle misure 4 e 8**  
**del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 17 «Investimenti in immobilizzazioni materiali»; 21 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste»; 24 «Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici»; 26; «Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste»; 81 «Aiuti di stato»;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'articolo 42;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020»;

## Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione Europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 702/2014

della Commissione gli aiuti al settore forestale possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;

- al fine di ottenere la registrazione delle misure ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga:

1) specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, e in particolare agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici», 40 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», 41 «Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del regolamento (UE) n. 702/2014 riportati nell'allegato A «Determinazioni riguardanti aiuti gli aiuti al settore forestale del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia»;

## 2. il testo delle schede:

- della sottomisura 4.3. «Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura», suddivisa in due operazioni: 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» e 4.3.02 «Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi», esentabili ai sensi dell'art. 40 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale» del regolamento (UE) 702/2014;
- della sottomisura 8.3, con l'operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» esentabile ai sensi dell'art. 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici» del regolamento (UE) 702/2014;
- della sottomisura 8.4, con l'operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste» esentabile ai sensi dell'art. 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici» del regolamento (UE) 702/2014;
- della sottomisura 8.6 «Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste», con le operazioni: 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» esentabile ai sensi dell'art. 41 «Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del regolamento (UE) n. 702/2014;

## Dato atto che:

- la condizione prevista al paragrafo 3 degli articoli 34, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 che prevede l'attuazione delle misure solo a seguito dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia, è rispettata;
- la condizione di cui al paragrafo 4 degli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 702/2014 che prevedono il rispetto delle disposizioni in materia ambientale è rispettata;

## Ritenuto pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 702/2014, le sintesi delle informazioni relative alle dispo-

## Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

sizioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;

- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici», 40 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», 41 «Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del regolamento (UE) n. 702/2014;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Preso atto che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 7 marzo 2015 alla valutazione del Comitato Aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14.07/2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 5 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di Stato di cui alla d.G.r. 3839 del 14 luglio 2015»;

Rilevato inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

A unanimità di voti espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale «Disposizioni in ordine all'inquadramento delle misure di sostegno al settore forestale del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», e allegato B come estratto delle sottomisure 4.3 con le operazioni 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale» e 4.3.02 «Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi»; sottomisura 8.3 con l'operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»; sottomisura 8.4 con l'operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste»; 8.6 con le operazioni: 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia» quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle sotto-misure e operazioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione delle esenzioni dell'aiuto da parte della Commissione stessa;

3. di subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato A a seguito della conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

4. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 34 «Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre

avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici», 40 «Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», 41 «Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» del regolamento (UE) n. 702/2014;

5. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al punto due e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'INGUADRAMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE FORESTALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 DELLA LOMBARDIA

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità delle misure forestali con le disposizioni sugli aiuti di stato. In particolare sono valutate:

- la Misura 4 Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia per quanto attiene alla sottomisura 4.3. "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", suddivisa in due operazioni: 4.3.01 "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" e 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi;
- la Misura 8 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia per quanto attiene la sottomisura 8.3, con l'operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste"; la sottomisura 8.4, con l'operazione 8.4.01 "Ripristino dei danni alle foreste"; la sottomisura 8.6 "Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", con le operazioni: 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" e 8.6.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

### Riferimenti normativi

il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 17 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"; 21 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"; 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" 26; "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"; 81 "Aiuti di stato";

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;

la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e in particolare l'articolo 42;

La deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020";

### Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
  - il par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
  - il par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi negli articoli 34 par. 5 lettere da a) a c), 40 e 41 non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
  - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
  - il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
  - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per l'impresa che sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi di cui all'art. 34 "aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" par. 5 lett. d);
  - il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per

## Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "grandi imprese": le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
- "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
- "altre avversità atmosferiche": condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 16, del presente regolamento;
- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
- "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- "equivalente sovvenzione lordo": importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- "investimenti non produttivi": gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;

- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

- l'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera i) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento; e alla lettera j) aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

- l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

- l'art. 6 "effetto incentivazione" che dispone:

- ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'at-

- tività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- al par. 5 lett. i) che non sia richiesto o non sia presunto un effetto di incentivazione per gli aiuti destinati al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34;
  - l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
  - l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
  - l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esauritivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;
  - l'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;
  - l'art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
  - l'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
  - l'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

## 1. Disposizioni specifiche per Operazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia.

### A) Titolo del regime "Prevenzione e Ripristino dei danni alle foreste"

Il regime contempla l'operazione 8.3.01 - "Prevenzione dei danni alle foreste Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e l'operazione 8.4.01 - Ripristino dei danni alle foreste della Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Le operazioni fanno parte del Programma di sviluppo rurale di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184 e sono pertanto cofinanziate dal FEASR (fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale). La dotazione complessiva è pari a 30 milioni di euro, di cui € 12.936.000 quota FEASR e € 17.064.000 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del regolamento (UE) 702/2014.

I bandi corrispondenti alle operazioni 8.3.01 e 8.4.01 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

I beneficiari del regime, conformemente all'art. 24 del regolamento (UE) 1305/2013 e dell'art. 34 par. 1 sono:

- Enti di diritto pubblico;
- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*)
- Conduttori privati di superfici forestali.

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

(\*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" art. 56 (Associazione e consorzi forestali)<sup>1</sup>. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale<sup>2</sup> dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

Conformemente al par. 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) 702/2014 solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio così riportate nel "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" attivato a livello regionale per il triennio 2014 - 2016, potranno beneficiare di contributo per prevenire i danni da incendio.

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Conformemente al par. 10 dell'art. 34 del regolamento (UE) 702/2014 le attività e i progetti sovvenzionati sono sempre coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.

L'intensità di aiuto, conformemente al par. 12 dell'art. 34 del regolamento 702/2014, può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. Per ciascuna operazione sono fissate delle intensità specifiche.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Non sono ammesse a contributo le attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Nel caso di fasce parafuoco, il contributo potrà coprire anche le spese di manutenzione.

Per tutti gli interventi che riguardano una superficie maggiore di 100 ha è obbligatoria la presentazione di un piano di gestione forestale i cui contenuti dovranno essere in linea con le indicazioni di gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste della Regione Lombardia.

Non è previsto alcun contributo per mancato guadagno in seguito ad incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, e/o altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

#### **Disposizioni specifiche per l'operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste"**

Nell'operazione 8.3.01 sono considerati ammissibili i costi in relazione a:

A. interventi volti alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e piste, punti di approvvigionamento idrico, aree di atterraggio per mezzi aerei dedicati e finalizzate esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli eventi calamitosi, escludendo quindi l'utilizzo commerciale) in applicazione al par. 5 lett. a) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

B. interventi selvicolturali preventivi per il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo esclusivamente di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico (es.: diradamenti, sostituzione di specie fuori areale, asportazione del materiale forestale deperente, rinfoltimenti, conversione dei cedui) in applicazione al par. 5 lett. b) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

C. investimenti per l'installazione o l'adeguamento di attrezzature necessarie per la prevenzione dagli incendi boschivi, compresa la strumentazione di monitoraggio e comunicazione necessaria per la prevenzione e la lotta agli incendi in applicazione par. 5 lett. c) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

D. interventi preventivi volti alla realizzazione e al miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali (es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti a rischio di frana, riassetto idrogeologico) in applicazione al par. 5 lett. a) art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014;

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%, con esclusione degli interventi della tipologia B richiesti da beneficiari diversi da Enti pubblici e consorzi forestali riconosciuti, per i quali il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa.

Gli interventi previsti alle lettere A, B e C fanno riferimento per quanto riguarda gli aiuti per la prevenzione degli incendi al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attivato a livello regionale per il triennio 2014 - 2016, ottemperando così alle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'art. 34 reg. 702/2014 secondo il quale solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio del piano possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

Gli interventi previsti alla lettera B inoltre sono ammissibili solo se soddisfano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Le condizioni sopra richiamate, compresa la dimensione minima della superficie oggetto d'intervento, garantiscono l'efficacia ambientale degli interventi che, avendo natura preventiva, devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.

1 Art. 56 (Associazione e consorzi forestali) 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. 4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. 5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. 6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. 7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

2 Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle "aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" individuate nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Gli investimenti di prevenzione relativi alle voci B. e D. sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Gli interventi di prevenzione contemplati nell'operazione 8.3.01 saranno realizzati nelle aree interessate da eventi calamitosi solamente una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020.

Tra i costi ammissibili non rientrano le spese relative alle attrezzature personali utilizzabili nell'attività degli addetti all'antincendio.

Conformemente al par. 10 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 la dimensione aziendale al di sopra della quale il finanziamento è subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale è pari a 100 ettari.

#### **Disposizioni specifiche per l'operazione 8.4.01 "Ripristino dei danni alle foreste"**

Nell'operazione 8.4.01 sono considerati ammissibili i costi in relazione a:

E. interventi selvicolturali di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o da diffusi attacchi parassitari e fitopatie o da eventi legati ai cambiamenti climatici (es. interventi di rinnovazione del sovrassuolo - apertura buche, acquisto piantine e tutori, posa in opera, ecc., ripristino di piste forestali e altre operazioni accessorie), compresi gli interventi necessari all'abbattimento ed asportazione del materiale danneggiato, in applicazione al paragrafo 5, lettera d), art 34 del regolamento(UE) n. 702/2014.

Gli interventi di cui sopra sono ammissibili solo se:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;
- riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Per la ricostituzione del potenziale forestale (in relazione ai costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d) dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014), i contributi saranno ammissibili se riconosciuti formalmente da parte delle autorità competenti. Tale riconoscimento dovrà attestare conformemente al paragrafo 8 lett. a) dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 : 1) che si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico; e 2) conformemente al paragrafo 8 lett. b) dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 che l'evento riconosciuto, e le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE nel caso in cui si tratti di organismo nocivo ai vegetali, ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale.

Gli interventi di ripristino da attacchi parassitari e fitopatie, pur in assenza di situazioni di criticità, sono inseriti nella misura 8.4.01 in via precauzionale al fine di assicurare la possibilità di intervenire in caso di insorgenza di eventi calamitosi nel corso del periodo di programmazione. In caso di attivazione, che sarà preventivamente comunicata, verrà definito l'elenco delle specie e degli organismi nocivi alle piante che hanno provocato la calamità. La tipologia di organismo nocivo, di attacco parassitario e l'estensione del danno verranno valutate, recensite e attestate dal competente Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia che ne certificherà le caratteristiche, i danni e l'estensione in ottemperanza al paragrafo 9 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Protezione Civile regionale, che ne attesta l'estensione.

Gli investimenti di ripristino sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l'importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l'importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all'appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

Per tutti gli interventi lo strumento adottato è il Piano di indirizzo forestale o il Piano di assestamento forestale.

Conformemente al paragrafo 11 dell'art. 34 del reg.(UE) 702/2014 non è previsto alcun contributo per mancato guadagno dovuto a incendi e calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

In ottemperanza al paragrafo 12 dell'art. 34 del reg 702/2014 gli aiuti concessi per il ripristino danni per gli eventi di cui alla tipologia "E" non possono superare il 100 % dei costi ammissibili. L'intensità del 100% deve essere rispettata cumulativamente anche se il beneficiario riceve in aggiunta eventuali altri pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative.

#### **B) Titolo del regime "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale"**

Il regime comprende la sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, con l'operazione 4.3.01 - "Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale" e 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi". Le operazioni sono parte del Programma di Sviluppo Rurale di cui alla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184. L'operazione è cofinanziata dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) con dotazione per l'operazione 4.3.01 pari a € 21 milioni, di cui € 9.055.200 quota FEASR e € 11.944.800 quota cofinanziamento nazionale; per l'operazione 4.3.02 pari a € 9 milioni, di cui € 3.880.800 quota FEASR e € 5.119.200 quota cofinanziamento nazionale.

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 40 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale" del regolamento (UE) 702/2014.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

#### **Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale**

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.01 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) del regolamento (UE) 702/2014.

L'adeguamento e il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali.

L'utilizzo di dette strade è regolamentato dai Comuni interessati dalla strada stessa al fine di garantire un corretto accesso alle aree interessate (boschi, pascoli, ecc.).

I beneficiari dell'operazione 4.3.01 sono:

- gli Enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico,
- i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*)
- i soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati.

(\*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" art. 56 (Associazione e consorzi forestali)<sup>3</sup>. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale<sup>4</sup> dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali connessi a infrastrutture di accesso aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste. Le strade in questione sono di servizio, necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l'adeguamento delle foreste:

- realizzazione di strade agro-silvo-pastorali (di classe di transitabilità I e II\*) previste nei Piani della viabilità agro-silvo-forestale (Piani VASP);
- miglioramento e adeguamento (agli standard di transitabilità I e II) di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo;
- realizzazione di piattaforme, ad uso collettivo, connesse alla rete viaria forestale e funzionali alla raccolta, deposito e movimentazione del materiale proveniente dal bosco per lo stoccaggio di cippato, e/o legname) (\*\*\*)

(\*\*) Le classi di transitabilità delle strade agro-silvo-pastorali sono definite dalla delibera della Giunta Regionale n. 14016 del 08.08.2003.

(\*\*\*) funzionale alle precedenti due tipologie di intervento.

Non sono ammissibili gli interventi per viabilità con funzione di supporto alle infrastrutture agricole o pastorali.

3 Art. 56 (Associazione e consorzi forestali) 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. 4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assetto forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. 5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. 6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. 7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

4 Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.



Gli aiuti in osservanza al paragrafo 6 dell'art. 40 del regolamento (UE) 702/2014 finanziano i seguenti costi ammissibili:

- costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b).

Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

In aderenza alle categorie di beneficiari così come definite nella scheda dell'operazione 4.03.01 l'aiuto viene concesso come contributo in conto capitale, nella percentuale massima prevista paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di perseguire l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste secondo il prospetto sotto riportato.

|  | Enti pubblici | Consorzi forestali | Soggetti privati gestori |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|
| Realizzazione strade asp                   | 100%          | 100%               | -                        |
| Miglioramento di strade asp                | 100%          | 100%               | 80%                      |
| Realizzazione di piattaforme di stoccaggio | 100%          | 80%                | -                        |

In ogni caso non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, par. 14 del Regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

#### **Disposizioni specifiche per l'operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi**

I bandi corrispondenti all'operazione 4.3.02 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti per essere ammissibili devono essere in regola con la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826 "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

Gli interventi finanziati con l'operazione 4.03.02 contribuiscono sinergicamente alla fruizione ambientale in modo ecosostenibile e gratuito aumentandone salvaguardia e il pregio ambientale.

Le agevolazioni sono rivolte ad investimenti materiali per l'accesso ai terreni forestali, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica come riportato all'art. 40 par. 5 lett. a) e c) del regolamento (UE) 702/2014.

I beneficiari dell'operazione 4.3.02 sono proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe. Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell'intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 40 del regolamento (UE) sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue rif. reg. (UE) n. 702/2014 art. 40 par. 6 lett. a);
- spese generali, sino ad un massimo del 10% dei costi connessi e in relazione agli investimenti ammissibili a finanziamento.

I costi per i contratti di leasing non sono finanziati con la presente operazione.

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.

Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo della presente operazione.

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

L'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna.

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione in coerenza con il reg. 702/2014 art. 40 par. 8 per quanto attiene in particolare la valorizzazione del pregio ambientale delle foreste e l'incremento del carattere multifunzionale delle foreste:

- requisiti qualitativi degli interventi (in ordine decrescente: numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensione del territorio interessato, diversificazione delle attività, attività di trasformazione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree protette e aree Natura 2000);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Proprietari pubblici, gestori pubblici).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90% come consentito dal paragrafo 8 dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.

### **C) Titolo del regime "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"**

Il regime concerne la sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, con l'operazione 8.6.01 - "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" e con l'operazione 8.6.02 - "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, cofinanziate dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e approvate con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015, a seguito di notifica alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184. La dotazione complessiva delle operazioni 8.6.01 e 8.6.02 è pari a € 11 milioni, di cui € 4.743.200 quota FEASR e € 6.256.800 quota cofinanziamento nazionale.

Il regime sarà attuato nel rispetto in toto dell'art. 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) 702/2014.

I bandi corrispondenti all'operazione 8.6.01 e all'operazione 8.6.02 potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli investimenti finanziati dal presente regime per essere ammissibili devono rispettare la normativa in materia di tutela ambientale: d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"; legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"; deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015 - n. X/3826

\*Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.

Le operazioni 8.06.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali" e 8.06.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", non contemplano:

- investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia di cui al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 9;
- investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa; di cui al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 9;
- aiuti a progetti di investimento bioenergetici, di cui al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 9.

In ottemperanza al regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par. 7 il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Gli interventi di miglioramento nei boschi produttivi e nei castagneti sono ammissibili su aree oggetto di pianificazione forestale e nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei piani di riferimento.

Indipendentemente dalla dimensione aziendale quale condizione di ammissibilità ai finanziamenti, nell'operazione 8.6.01 e nell'operazione 8.6.02, tutte le domande di aiuto devono essere corredate da una relazione di investimento, che individua:

- gli obiettivi dell'intervento,
- i caratteri di innovazione tecnologica degli investimenti oppure le superfici oggetto d'intervento,
- la sostenibilità finanziaria dell'investimento,
- il costo dell'investimento.

Gli aiuti vengono concessi come contributo in conto capitale, nella percentuale massima del 40% dei costi ammissibili.

In ogni caso non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, par. 14 del Regolamento (UE) 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2022. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

### **Disposizioni specifiche per l'operazione 8.6.01 "Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali".**

#### **Beneficiari:**

- le imprese boschive iscritte all'Albo regionale,
- i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*)
- le imprese agricole e i soggetti privati che conducono superfici forestali,
- i Comuni.

(\*) I consorzi forestali sono le associazioni di proprietari e/o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. Agli stessi soggetti di diritto privato è attribuito specifico riconoscimento da parte della Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" art. 56 (Associazione e consorzi forestali)<sup>5</sup>. La loro principale attività è gestire, con le modalità della pianificazione regionale, il territorio a loro conferito nel fascicolo aziendale<sup>6</sup> dai consorziati. La superficie minima conferita (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) deve essere: 1) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o 2) di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

L'Albo regionale garantisce il possesso di requisiti di professionalità e di competenze tecniche specifiche nello svolgimento delle attività selvicolturali, acquisite con corsi di formazione dedicati. Possono iscriversi all'Albo anche le imprese boschive con sede legale fuori dalla Lombardia. L'iscrizione all'Albo è aperta e può essere effettuata durante tutto il periodo di programmazione.

#### **Interventi ammissibili**

L'operazione 8.6.01 in coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia le seguenti tipologie di intervento:

tipologia 1. investimenti in attrezzature riguardanti le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento, esbosco del legname (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.b);

tipologia 2. investimenti diretti ad accrescere il valore economico di boschi a finalità produttiva (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.a e art. 41 par. 8):

- A. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva di popolamenti forestali (tagli colturali e intercalari, ripuliture, diradamenti, ecc.);
- B. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva dei castagnei, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco.

Non sono ammissibili gli investimenti per la ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di utilizzazione forestale, nonché gli interventi di manutenzione.

Gli investimenti sopra richiamati possono essere effettuati una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020 e devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.

Gli investimenti in attrezzature di cui alla tipologia 1 possono essere finanziati solo alle imprese boschive e ai Consorzi forestali, che ne assicurano l'utilizzo a livello di azienda forestale e possono essere effettuati su tutto il territorio regionale.

Mentre gli investimenti che rientrano nella tipologia 2 possono essere effettuati nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT.

### **Disposizioni specifiche per l'operazione 8.6.02 "Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".**

#### **Beneficiari:**

- le micro e piccole imprese del comparto legno, con l'esclusione delle aziende che effettuano la trasformazione industriale del legno.

<sup>5</sup> Art. 56 (Associazione e consorzi forestali) 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati. 2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. 3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. 4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assetto forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale. 5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali. 6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria. 7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento.

<sup>6</sup> Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dal DPR 503/99 e dal Decreto legislativo 99/2004.

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

**Interventi ammissibili:**

Per l'operazione 8.6.02, in coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, limitate alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali:

1. Investimenti in impianti ed attrezzature destinati alla prima lavorazione in aree di raccolta e stoccaggio (es. macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria, tronchetti e legna da ardere, cippato); (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.b).
2. Investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale di infrastrutture logistiche e di servizio per la movimentazione, prima lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, comunque precedenti alla trasformazione industriale. (rif. regolamento (UE) 702/2014 art. 41 par.6 lett.a).

L'operazione 8.6.02 si applica su tutto il territorio regionale.

Per tutti gli interventi è obbligatoria la presentazione del Piano/relazione d'investimento, pertanto ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento.

Gli interventi previsti nel paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare.

— • —

Estratto delle sottomisure del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020

#### 8.2.4.3.4. Operazione 4.3.01- Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

##### 8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F07 “Incremento della redditività e della competitività delle imprese forestali”
- F06 “Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo”,
- F19 “Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste” (indiretto),
- F12 “Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale” (indiretto).

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) “Stimolare la competitività del settore agricolo” e lettera b) “garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima” e dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole e forestali che favoriscono una migliore gestione del suolo.

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla focus area 2 (a) “migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” e, indirettamente, alla focus area 4 (c) “prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”.

Inoltre, l'insieme degli interventi proposti, concorrendo alla realizzazione della filiera bosco-legno e della filiera bosco-legno-energia, favorisce una corretta gestione del bosco, assicurandone la vitalità e la funzionalità nel tempo e contribuisce così alla tutela dell'ambiente, all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, indotti dall'utilizzo dei combustibili fossili.

Le infrastrutture viarie rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e per il presidio del territorio delle aree montane e collinari della Lombardia. La presenza di una efficiente rete viaria di servizio si riflette positivamente sull'attività agricola e forestale ed ha effetti rilevanti anche sulla tutela dell'ambiente, in quanto è funzionale allo svolgimento delle attività antropiche a carico di boschi e pascoli, indispensabili per la tutela dei soprassuoli, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la difesa dalle calamità naturali. Gli interventi di viabilità agro-forestale consentono il raggiungimento delle aree boscate e pascolive, dove è necessario effettuare interventi a salvaguardia della copertura vegetale e dei suoli sia a scopo preventivo che di ripristino (da dissesti, incendi, avversità biotiche), oltre che per un monitoraggio costante delle condizioni dell'ambiente montano e collinare. La realizzazione di infrastrutture viarie con adeguate caratteristiche tecnico-costruttive contribuisce anche alla regolazione delle acque di scorrimento superficiali, guidandone il deflusso; le strade possono anche svolgere la funzione di limitare e contenere la diffusione degli incendi, interrompendo la continuità del bosco. Le infrastrutture viarie sono inserite nella pianificazione regionale della viabilità agrosilvo pastorale (VASP), che le classifica e ne disciplina gli utilizzi. I piani di questa viabilità sono parte integrante degli atti di pianificazione forestale di dettaglio e di

indirizzo approvati da Regione Lombardia, a seguito delle valutazioni di utilità di queste infrastrutture e del loro impatto sul territorio. Inoltre, gli interventi dovranno essere effettuati con il ricorso preferenziale a tecniche a basso impatto per l'ambiente, quali quelle di ingegneria naturalistica.

La viabilità agro forestale incentivata è sempre rivolta ad un uso pubblico da parte delle popolazioni locali che risiedono e che operano nei territori di riferimento.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 4 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

| Sotto-misura / operazione | PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   | TEMI TRASVERSALI |   |   |    |             |          |                       |  |             |
|---------------------------|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|------------------|---|---|----|-------------|----------|-----------------------|--|-------------|
|                           | P1  |   |   | P2 |   |   | P3 |   |   | P4 |   |   | P5 |   |                  |   |   | P6 |             | Ambiente | Cambiamenti climatici |  | Innovazione |
|                           | A   | B | C | A  | B | C | A  | A | B | C  | A | B | C  | D | E                | A | B | C  | Mitigazione |          | Adattamento           |  |             |
| 4.3.01                    |   |   | C |    |   |   |    |   |   | I  |   |   |    |   |                  |   |   |    | V           | V        | V                     |  |             |

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M4.3.01\_sez8

**8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

**8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, articolo 65
- D.lgs n. 163/06 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, articolo 40

#### 8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;
- consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*);
- soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati.

\* I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo pasturale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale "conferita" (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, rispondenti ai requisiti fissati per le classi di transitabilità I (larghezza minima della carreggiata 3,5 m e pendenza prevalente < 10%) e II (larghezza minima della carreggiata 2,5 m e pendenza prevalente < 12%), definite all'interno dei Piani VASP;
2. Adeguamento e miglioramento di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, compresa la messa in sicurezza e l'adeguamento agli standard previsti dalle classi di transitabilità I e II relativamente alla larghezza della careggiata e alla pendenza.
3. Realizzazione di piattaforme tecnologiche per lo stoccaggio del cippato o del legname, ad uso collettivo.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa avere un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale relativa a tale investimento.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale.

L'adeguamento e il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali. L'utilizzo di dette strade è regolamentato dai Comuni interessati dalla strada stessa al fine di garantire un corretto accesso alle aree

interessate (boschi, pascoli, ecc.).

#### 8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

##### Zonizzazione

L'operazione si applica nei comuni di collina secondo la classificazione ISTAT ricompresi nei territori delle Comunità Montane e nei comuni di montagna secondo la classificazione ISTAT.

##### Coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale

Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della Viabilità agro silvo pastorale (VASP) approvati.

##### Altre condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

La realizzazione, l'adeguamento e il miglioramento di strade agro-silvo-pastorali possono essere effettuati solo da Enti pubblici, enti di diritto pubblici e Consorzi forestali; i soggetti gestori privati possono realizzare solo le operazioni di adeguamento e miglioramento.

#### 8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Tipologia degli interventi richiesti (in ordine decrescente: adeguamento e miglioramento di strade già esistenti, nuove strade, piattaforme tecnologiche);
- Requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: integrazione di più tipologie d'intervento, numero di soggetti che possono fruire della strada, miglioramento delle caratteristiche di una strada esistente, classe di transitabilità);
- Livello di progettazione (in ordine decrescente: progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti, progetto definitivo, progetto preliminare);
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: consorzi forestali, enti pubblici, soggetti privati).

Sarà data la priorità agli interventi di adeguamento e miglioramento di strade agro-silvo-pastorali già esistenti rispetto agli interventi di realizzazione di strade agro-silvo-pastorali.

#### 8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:



| Richiedente   | Tipologia di intervento |     |     |
|---|-------------------------|-----|-----|
|   | 1                       | 2   | 3   |
| Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico  | 100                     | 100 | 100 |
| Consorzi forestali  | 100                     | 100 | 80  |
| Soggetti gestori (privati) delle infrastrutture viarie che rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati (VASP). |                         | 80  |     |

aliquote 4.3.01

## 8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

## 8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;</li> <li>consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;</li> <li>soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie ad uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati (VASP).</li> </ul> | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale e controllo manuale da elenchi o altra documentazione (piani VASP, ecc)                        |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici   | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR,  |
| Zonizzazione: la sottomisura si applica nei comuni di collina ISTAT situati nei territori delle Comunità Montane e nei comuni di montagna ISTAT | R7, R6 | AM | I    | DA     | Controllo tramite SISCO   |
| Gli interventi devono rientrare nei piani della viabilità agro silvo pastorale (VASP) approvati   | R7, R6 | AM | M    | DA     | Verifica dei piani VASP   |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; tipologia di interventi richiesti;                                      | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento                           | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario |
| Rischi_operazione_4_3_01  |        |    |      |        |   |

#### 8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli

obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Non pertinente

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

#### 8.2.4.3.5. Operazione 4.3.02 - Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

##### 8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F07 "Incremento della redditività e della competitività delle imprese forestali"
- F06 "Incremento della redditività e del valore aggiunto del settore agricolo",
- F13 "Tutela della biodiversità" (indiretto).

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) "Stimolare la competitività del settore agricolo" e lettera b) "garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima" e dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali, anche attraverso processi di aggregazione e cooperazione delle imprese;
- Diffondere le pratiche agricole a salvaguardia della biodiversità.

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

2 (a) "migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali, incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"

e, indirettamente, alla focus area:

4 (a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Il mantenimento del sistema degli alpeggi, che rappresenta il 9% del territorio lombardo ed il 23% di quello montano, oltre a rispondere a esigenze di carattere sociale ed economico, legato all'attività zootecnica e alla gestione delle superfici pascolive, garantisce il presidio del territorio, la tutela del paesaggio e la conservazione delle praterie ad alto valore naturalistico e l'incremento della biodiversità vegetale e animale.

Per valorizzare al meglio questi sistemi territoriali, che esprimono la massima multifunzionalità della zootecnia di montagna, oltre agli interventi di miglioramento strutturale e infrastrutturale, è necessario sostenere e incentivare anche quelle componenti dell'attività di alpeggio che attengono alla cura del territorio, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione dal punto di vista naturalistico e ambientale di questi ambiti territoriali.

La gestione delle malghe e gli interventi volti a migliorare e valorizzare la multifunzionalità possono

riferirsi ad una singola unità o essere parte di un processo di pianificazione territoriale integrata che razionalizzi gli interventi e l'impiego delle risorse e coinvolga tutti i soggetti a vario titolo interessati alla pratica dell'alpeggio. Per quanto riguarda i progetti realizzati nell'ambito di una pianificazione territoriale integrata, è necessaria una strategia di intervento in grado di garantire a lungo termine la sostenibilità degli alpeggi attraverso un piano di sviluppo e gestione integrato a livello di comprensorio malghivo per diversificare le attività. Gli interventi, sia singoli che integrati, hanno l'obiettivo di valorizzazione multifunzionale delle malghe e dare loro una prospettiva di continuità nel tempo.

Gli interventi che s'intende sostenere valorizzano sia le malghe che gli alpeggi.

La malga è l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole. L'alpeggio è l'insieme delle attività agricole e di salvaguardia del territorio svolte per la gestione contestuale ed unitaria di una o più malghe. La malga costituisce pertanto l'entità fisica e/o territoriale soggetta a lenti mutamenti nel tempo, mentre l'alpeggio rappresenta la gestione delle attività funzionali alla malga compreso il mantenimento del territorio.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 4 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

| Sotto-misura / operazione | PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA |   |   |          |   |   |    |   |   |          |   |   |    |   | TEMI TRASVERSALI |    |   |   |          |                       |             |             |  |
|---------------------------|---|---|---|----------|---|---|----|---|---|----------|---|---|----|---|------------------|----|---|---|----------|-----------------------|-------------|-------------|--|
|                           | P1  |   |   | P2       |   |   | P3 |   |   | P4       |   |   | P5 |   |                  | P6 |   |   | Ambiente | Cambiamenti climatici |             | Innovazione |  |
|                           | A   | B | C | A        | B | C | A  | B | C | A        | B | C | A  | B | C                | A  | B | C |          | Mitigazione           | Adattamento |             |  |
| 4.3.02                    |   |   |   | <b>C</b> |   |   |    |   |   | <b>I</b> |   |   |    |   |                  |    |   |   |          | <b>V</b>              |             |             |  |

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M4.3.02\_sez8

#### 8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, articolo 65

- D.lgs n. 163/06 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, articolo 40

#### 8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe.

#### 8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo;
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;
- miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue;
- spese generali, sino ad un massimo del 10% dei costi relativi agli investimenti ammissibili a finanziamento.

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

L'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna.

Caratteristiche del richiedente

Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell'intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni

Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Altre condizioni di ammissibilità

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi (in ordine decrescente: numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale, investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dimensione del territorio interessato, diversificazione delle attività, attività di trasformazione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree protette e aree Natura 2000);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Proprietari pubblici, gestori pubblici).

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90%.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | DI | TEMPISTICA CONTROLLO | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|----|----------------------|-----------------------------------|
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|----|----------------------|-----------------------------------|



| SELEZIONE   |           | AM<br>AMMINISTRATIVO<br>AZ<br>AZIENDALE | I<br>INFORMATICO<br>M = MANUALE | DA = CONTROLLO<br>POSSIBILE TUTTO<br>L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA |   |
|---|-----------|---|---------------------------------|---|---|
| Beneficiari: proprietari  | R7        | AM                                      | M                               | DA  | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3 R2, R9 | AM                                      | M                               | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br><br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi; localizzazione dell'intervento; caratteristiche del richiedente   | R7        | AM                                      | M                               | DA  | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Zonizzazione: l'operazione si applica   | R7, R6    | AM                                      | I                               | DA  | Controllo tramite SISCO   |
| Ammissibilità: interventi inseriti in progetti integrati a livello di comprensorio;   | R6        | AM                                      | M                               | DA  | Controllo da parte del funzionario istruttore dei progetti e verifica dei titoli di possesso dei richiedenti  |
| Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma. | R6        | AM                                      | M/I                             | DP  | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti.  | R4        | AM                                      | M                               | DP  | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono  |
| Rispetto del "de minimis".  | R10       | AM                                      | I                               | DA, DP  | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8    | AM                                      | M,I                             | DA,DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8,R9     | AM                                      | I, M                            | DA, DP  | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

#### 8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

#### 8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Non pertinente

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente, in quanto gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.

### 8.2.7.3.3. Operazione 8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

#### 8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e dell'obiettivo specifico del Programma "Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole e forestali che favoriscono una migliore gestione del suolo".

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4.c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi e concorre, indirettamente, alla seguente focus area, senza un contributo quantificabile ex ante al target previsto:

- focus area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di prevenzione dei suoli forestali danneggiati da incendi e da altre avversità concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi – Gli interventi di prevenzione e una migliore e più razionale gestione delle foreste contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto intervengono positivamente sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

L'operazione concorre indirettamente anche al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e al piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po.

La presente operazione prevede aiuti a copertura dei costi per investimenti relativi alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Il sostegno a questi interventi è finalizzato a mantenere l'equilibrio e la stabilità di aree classificate a rischio rispetto a tali eventi naturali calamitosi. Attraverso gli interventi previsti dalla misura si vuole favorire una migliore gestione del suolo e prevenire i fenomeni che possono incidere negativamente sull'integrità territoriale, soprattutto nelle aree collinari e montane, più vulnerabili in caso di eventi calamitosi. Sempre più spesso le foreste lombarde subiscono gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici in corso, quali per esempio diffusi schianti di piante dovuti a forte nevicata precoci o tardive e all'azione dei forti venti in occasione di fenomeni temporaleschi di particolare intensità. L'abbondanza del materiale conseguente agli schianti aumenta il rischio di incendi boschivi mentre l'invecchiamento diffuso del soprassuolo predispone a fenomeni di smottamento e dissesto

idrogeologico.

Gli interventi di prevenzione proposti hanno un impatto positivo anche rispetto alla conservazione della biodiversità e alla qualità dell'acqua, che possono essere messe a rischio dal verificarsi di incendi ed altre calamità naturali.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

| Sotto-misura / operazione | PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   | TEMI TRASVERSALI |   |   |          |                       |             |             |
|---------------------------|---|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|------------------|---|---|----------|-----------------------|-------------|-------------|
|                           | P1  |   |   | P2 |   |   | P3 |   |   | P4 |   |   | P5 |   |   | P6               |   |   | Ambiente | Cambiamenti climatici |             | Innovazione |
|                           | A   | B | C | A  | B | C | A  | A | B | C  | A | B | C  | D | E | A                | B | C |          | Mitigazione           | Adattamento |             |
| 8.3.01                    |   |   |   |    |   |   |    | I |   |    |   |   |    |   |   |                  |   |   | V        |                       | V           |             |

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*

*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*

*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M8.3.01\_sez8

#### 8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, articolo 34

#### 8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Enti di diritto pubblico;

- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*);
- Conduttori privati di superfici forestali.

(\*) I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo-pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti ammissibili a finanziamento sono i seguenti:

- A. Interventi volti alla realizzazione di strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e piste, punti di approvvigionamento idrico, aree di atterraggio per mezzi aerei dedicati e finalizzate esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli eventi calamitosi, escludendo quindi l'utilizzo commerciale).
- B. Interventi selvicolturali preventivi per il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo esclusivo di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico (es.: diradamenti, sostituzione di specie fuori areale, asportazione del materiale forestale deperiente, rinfoltimenti, conversione dei cedui).
- C. Investimenti per l'installazione o l'adeguamento di attrezzature necessarie per la prevenzione dagli incendi boschivi, compresa la strumentazione di monitoraggio e comunicazione necessaria per la prevenzione e la lotta agli incendi.
- D. Interventi preventivi volti alla realizzazione e al miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali (es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti a rischio di frana, riassetto idrogeologico).

Gli interventi di prevenzione della presente operazione si effettuano nelle aree interessate una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020.

Tra i costi ammissibili non rientrano le spese relative alle attrezzature personali utilizzabili nell'attività degli addetti all'antincendio.

Gli investimenti di prevenzione relativi alle voci B. e D. sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell'allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l'importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l'importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative

all'appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

Gli interventi previsti alle lettere A, B e C fanno riferimento al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attivato a livello regionale per il triennio 2014 – 2016.

Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

#### 8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti alla lettera B sono ammissibili solo se soddisfano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.

Le condizioni sopra richiamate, compresa la dimensione minima della superficie oggetto d'intervento, garantiscono l'efficacia ambientale degli interventi che, avendo natura preventiva, devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione forestale.

Gli interventi rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi (lettere A, B e C) sono ammissibili unicamente per le superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio e ad alto rischio d'incendio (dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi). Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle “aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico” individuate nel “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” dell'Autorità di Bacino del fiume Po come risultante dall'aggiornamento negli Studi Geologici comunali e sono esterni al “Tessuto Urbano Consolidato”, definito per ogni Comune dal “Piano di Governo del Territorio” (l. r. 12/2005).

Per tutti gli interventi che riguardano una superficie maggiore di 100 ha è obbligatoria la presentazione di un piano di gestione forestale

#### 8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- classificazioni/criteri definiti dalla pianificazione di settore;
- caratteristiche dell'intervento (in ordine decrescente: pendenza, classificazione nel piano regionale

degli incendi, superficie, quota altimetrica)

- localizzazione intervento (in ordine decrescente: Habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, Siti della Rete Natura 2000, Aree protette);
- livello di progettazione (in ordine decrescente: progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti, progetto definitivo, progetto preliminare);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti di diritto pubblico, consorzi forestali, conduttori privati).

**8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%, con esclusione degli interventi della tipologia B richiesti da beneficiari diversi da Enti pubblici e consorzi forestali riconosciuti, per i quali il sostegno è pari al 90% della spesa ammessa.

La spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione degli interventi di prevenzione dei danni delle foreste di cui ai punti B. e D. del paragrafo "Costi ammissibili", sulla quale calcolare il contributo, è determinata con la modalità del costo standard, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1 – punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi agli interventi di prevenzione dei danni delle foreste sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

Per gli investimenti relativi alle tipologie d'intervento B. e D. non è possibile riportare in modo sintetico i costi standard unitari, in quanto le voci di costo si riferiscono ad operazioni che presentano variabili e unità di misura diverse, non riassumibili in un importo univoco. Nell'allegato L sono comunque riportati i calcoli dettagliati per ciascuna voce di costo presa in considerazione.

**8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi**

**8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE | TIPOLOGIA A RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO DA CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|--|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
|  |                               |  |  |   |                                   |



|  |            |    |   | PRESTABILITA |   |
|--|------------|----|---|--------------|---|
| Beneficiari: Enti di diritto pubblico; Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia; Conduttori privati di superfici forestali   | R7         | AM | I | DA           | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9 | AM | M | DA, DP       | <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.</p> <p>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali.</p> <p>Per gli investimenti di cui alla voce B e D, valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto.</p> |
| <p>Gli interventi previsti alla lettera B sono ammissibili solo se: sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008; sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale; sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piano di assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari.</p> <p>Gli interventi rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi sono ammissibili per le superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio e ad alto rischio d'incendio (da Piano regionale anticincendi boschivi).</p> <p>Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle "aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" individuate nel "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po.</p> | R6         | AM | M | DA, DP       | <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e cartografia inerente.</p>  |
| Gli interventi di prevenzione della presente operazione si effettuano una sola volta nelle aree interessate.   | R3         | AM | I | DA           | Verifica da Sistema Informativo di interventi già finanziati in una determinata area  |
| Criteri di selezione: classificazione/criteri definiti dalla pianificazione di settore; caratteristiche dell'intervento; localizzazione intervento; caratteristiche del richiedente.   | R7         | AM | M | DA           | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e di richiedente        |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici                                 | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rischi_operazione_8_3_01  |        |    |      |        |   |

#### 8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi relativi agli investimenti volti alla prevenzione di cui ai punti B. e D. del paragrafo "Costi ammissibili" sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi fa riferimento all'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 lettera a) ed è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un'analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

Le fonti utilizzate per la determinazione dei costi standard sono:

- Prezzario regionale dei lavori forestali

- Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale Regione Lombardia (ERSAF)

#### 8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale il finanziamento è subordinato alla presentazione di un Piano di gestione forestale è pari a 100 ettari.

Tale soglia assicura la copertura della maggior parte della superficie forestale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente, in quanto si fa riferimento alla dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Attualmente non sussistono le condizioni per identificare organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Lombardia ha provveduto ad elaborare la mappa degli incendi boschivi, individuando a scala comunale le classi di rischio, definite in funzione delle caratteristiche che concorrono al fenomeno degli incendi (altimetria, pendenza, esposizione, vegetazione, distanza dalle strade e dall'antropizzato, ecc.), nonché dalla ricorrenza degli incendi nel decennio 1999-2009.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.7.3.4. Operazione 8.4.01 – Ripristino dei danni alle foreste

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

##### 8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F12 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale",
- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e dell'obiettivo specifico del Programma "Sostenere i processi produttivi e le pratiche agricole e forestali che favoriscono una migliore gestione del suolo".

L'operazione concorre direttamente alla focus area 4.c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi e contribuisce, indirettamente, alla seguente focus area, senza un contributo quantificabile ex ante al target previsto:

- focus area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – Gli interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati da incendi e da altre avversità concorrono alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi – Gli interventi di ripristino dei suoli forestali danneggiati contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto intervengono positivamente sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

Con questa operazione si sostengono gli investimenti relativi al ripristino dei danni provocati da incendio o da altre calamità naturali, divenute più frequenti e intense a causa dei cambiamenti climatici in corso. Gli interventi proposti sono finalizzati a favorire il ritorno delle aree danneggiate da eventi catastrofici alle condizioni di partenza, importanti per garantire una corretta gestione del suolo e ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico. Questi interventi sono fondamentali, come quelli di prevenzione, anche per il mantenimento della biodiversità e della qualità dell'acqua.

Gli interventi di ripristino e di recupero dei suoli forestali hanno un effetto positivo anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, favorendo la riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli e l'aumento dello stoccaggio di carbonio.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al

Programma.

**Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

| Sotto-misura / operazione | PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS |   |   |    |   |   |    |          |   |          |   |   |    |   |   | TEMI TRASVERSALI |                       |  |             |             |             |
|---------------------------|--|---|---|----|---|---|----|----------|---|----------|---|---|----|---|---|------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                           | AREA   |   |   |    |   |   |    |          |   |          |   |   |    |   |   | Ambiente         | Cambiamenti climatici |  | Innovazione |             |             |
|                           | P1   |   |   | P2 |   |   | P3 |          |   | P4       |   |   | P5 |   |   |                  | P6                    |  |             | Mitigazione | Adattamento |
| A                         | B  | C | A | B  | C | A | A  | B        | C | A        | B | C | D  | E | A | B                | C                     |  |             |             |             |
| 8.4.01                    |  |   |   |    |   |   |    | <i>I</i> |   | <i>C</i> |   |   |    |   |   |                  |                       |  | <i>V</i>    | <i>V</i>    |             |

*C* = contributo agli obiettivi (target) della focus area  
*I* = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area  
*V* = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella\_M8.4.01\_sez8

#### 8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

#### 8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Enti di diritto pubblico;
- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*);
- Conduttori privati di superfici forestali.

(\*) I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono

attività di gestione diretta del patrimonio silvo pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- Interventi selvicolturali di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi o da diffusi attacchi parassitari e fitopatie o da eventi legati ai cambiamenti climatici (es. interventi di rinnovazione del sovrassuolo – apertura buche, acquisto piantine e tutori, posa in opera, ecc., ripristino di piste forestali e altre operazioni accessorie), compresi gli interventi necessari all’abbattimento ed asportazione del materiale danneggiato.

Gli interventi di ripristino da attacchi parassitari e fitopatie, pur in assenza di situazioni di criticità, sono inseriti in via precauzionale, al fine di assicurare la possibilità di intervenire in caso di insorgenza di eventi calamitosi nel corso del periodo di programmazione. In caso di attivazione, sarà definito l’elenco delle specie e degli organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli investimenti di ripristino sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard calcolati secondo la metodologia descritta nell’allegato L al presente Programma. La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

I costi standard si applicano per gli interventi realizzati dai beneficiari pubblici e dai beneficiari privati. Per i beneficiari pubblici che realizzano direttamente gli interventi e per i beneficiari privati, i costi standard si applicano nella fase di ammissione a finanziamento per determinare l’importo della spesa ammissibile e nella fase di pagamento per determinare l’importo della spesa da liquidare; per i beneficiari pubblici che realizzano gli interventi mediante appalti pubblici i costi standard si applicano solo nella fase di ammissione a finanziamento, mentre nella fase di pagamento si fa riferimento alle spese documentate relative all’appalto.

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammessa e sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.

#### 8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti sono ammissibili solo se:

- sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall’art. 42 della l.r. 31/2008;



- sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;
- non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;
- riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari

Gli interventi sono ammissibili previo riconoscimento formale dei danni provocati dalla calamità naturale.

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Protezione Civile regionale, che ne attesta l'estensione.

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da attacchi parassitari e fitopatie, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Fitosanitario regionale, che ne attesta l'estensione e la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale nell'area colpita dall'evento.

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo "Costi ammissibili" è obbligatoria la presenza del Piano di indirizzo forestale o del Piano di assestamento forestale.

#### 8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche dell'intervento (in ordine decrescente: tipologia di boschi colpita dalla calamità, grado di progettualità, superficie interessata, destinazione del bosco danneggiato, quantità di materiale legnoso da esboscare);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, Siti della Rete Natura 2000, Aree protette);
- livello di progettazione (in ordine decrescente: progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti, progetto definitivo, progetto preliminare);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti di diritto pubblico, consorzi forestali, conduttori privati).

#### 8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%.

La spesa ammissibile a finanziamento per la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni delle foreste, sulla quale calcolare il contributo, è determinata con la modalità del costo standard, così come previsto dall'art. 67, paragrafo 1 – punto b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi standard relativi agli interventi di ripristino dei danni delle foreste sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

(Allegato N al Programma).

I costi standard per la realizzazione degli interventi di ripristino sono i seguenti:

Minimo: 2.972,18 €/ha

Massimo: 17.139,76 €/ha.

Gli importi variano in funzione della tipologia dell'evento calamitoso, della percentuale di danno riscontrato, del numero di piante da sostituire e delle opere accessorie.

#### 8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

| IMPEGNO/CONDIZIONI DI SELEZIONE   | AMMISSIBILITA'/CRITERI | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO AMMINISTRATIVO AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO INFORMATICO MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO DA CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP CONTROLLO DA EFFETTUARE ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|
| Beneficiari: enti di diritto pubblico; consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia; conduttori privati di superfici forestali |                        | R7                          | AM   | I  | DA  | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   |                        | R3 , R2, R9                 | AM   | M  | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br><br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto. |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| <p>Gli interventi previsti sono ammissibili solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;</li> <li>• sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;</li> <li>• non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;</li> <li>• riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari;</li> <li>• è presente il riconoscimento formale dei danni provocati dalla calamità naturale, che hanno portato alla distruzione di almeno il <b>20%</b> del potenziale forestale</li> </ul> | R6     | AM | M    | DA, DP | <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e dai dati presenti nel sistema informativo SISCO.</p> <p>Documentazione dell'Ente competente comprovante l'entità dei danni (l'accertamento dei danni causati da attacchi parassitari e fitopatie è in capo al Servizio Fitosanitario Regionale che ne attesta l'estensione e l'entità)</p> |
| <p>Criteria di selezione: caratteristiche dell'intervento; localizzazione dell'intervento; livello di progettazione; caratteristiche del richiedente.</p>  | R7     | AM | M    | DA, DP | <p>Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.</p>  |
| <p>Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici</p>   | R4     | AM | M    | DP     | <p>Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici</p>  |
| <p>Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento</p>  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | <p>Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.</p>  |
| <p>Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento</p>   | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | <p>Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)</p>  |
| Rischi_operazione_8_4_01   |        |    |      |        |   |

#### 8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata ed i calcoli effettuati per determinare i costi relativi agli investimenti volti al ripristino del potenziale forestale danneggiato sono riportati nell'Allegato L al presente Programma e sono certificati dal Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano (Allegato N al Programma).

La metodologia di **calcolo dei costi standard** degli interventi fa riferimento all'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 lettera a) ed è riconducibile ai seguenti elementi di stima:

1. Analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura/operazione e individuazione delle operazioni effettuate in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
2. Definizione delle voci elementari di costo relative alle operazioni (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi necessari per la loro realizzazione, ecc.);
3. Combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascuna operazione;
4. Calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascuna operazione.
5. Combinazione delle operazioni e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure/operazioni prese in considerazione.

I costi standard sono il risultato di una combinazione di costi elementari, descritti e quantificati in un prezzario regionale adottato dalla Regione Lombardia. Per ciascun intervento relativo alle misure del Programma, i costi standard sono così costruiti:

- Identificazione delle operazioni colturali che concorrono alla realizzazione di un intervento;
- Costruzione del costo dell'operazione, in base alla tipologia e al costo della manodopera impiegata, alla tipologia e al costo dei mezzi utilizzati e al tempo necessario per la realizzazione dell'operazione;
- Tipologia e costo dei materiali impiegati per la realizzazione dell'operazione.

Le voci, le quantità e i valori sono costruiti attraverso un'analisi di dettaglio dei seguenti elementi:

- identificazione delle voci che concorrono alla realizzazione dell'operazione;
- manodopera impiegata e relativo costo, in funzione della qualifica necessaria per effettuare l'operazione. Il costo della manodopera è definito sulla base dei contratti di lavoro vigenti (eventuali aggiornamenti sono effettuati a seguito delle rivalutazioni annuali ISTAT);
- definizione dei tempi di realizzazione dell'operazione, in funzione del livello di meccanizzazione e della tipologia di mezzi utilizzati;
- identificazione dei materiali necessari per effettuare l'operazione, dei tempi e dei costi conseguenti al loro impiego (ad esempio, carburante).

Le fonti utilizzate per la determinazione dei costi standard sono:

- Prezziario regionale dei lavori forestali
- Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale Regione Lombardia (ERSAF)

#### 8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per tutti gli interventi lo strumento adottato è il Piano di indirizzo forestale o il Piano di assestamento forestale.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Attualmente non sussistono le condizioni per identificare organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Lombardia ha provveduto ad elaborare la mappa degli incendi boschivi, individuando a scala comunale le classi di rischio, definite in funzione delle caratteristiche che concorrono al fenomeno degli incendi (altimetria, pendenza, esposizione, vegetazione, distanza dalle strade e dall'antropizzato, ecc.), nonché dalla ricorrenza degli incendi nel decennio 1999-2009.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente, in quanto l'operazione è rivolta al ripristino e non alla prevenzione.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

### 8.2.7.3.5. Operazione 8.6.01– Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### 8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F07 "Incremento della redditività e della competitività delle imprese forestali",
- F05 "promozione di nuove tecnologie (in particolare tecnologie verdi, bioeconomia)".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) stimolare la competitività del settore agricolo e all'obiettivo specifico "Aumentare la redditività delle aziende agricole e forestali e la loro competitività".

L'operazione concorre direttamente alla focus area 2 a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

L'operazione contribuisce agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente – L'equilibrato utilizzo delle superfici forestali concorre alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi - La migliore e più razionale gestione delle foreste ed il loro sfruttamento produttivo in montagna, contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto intervengono positivamente sullo stoccaggio di carbonio atmosferico, sulla riduzione del degrado del suolo e del rischio idrogeologico.

Innovazione - Le moderne attrezzature forestali consentono di garantire condizioni di lavoro maggiormente sicure per gli operatori, minor impatto sul suolo e il soprassuolo boscato (minor rumore, calpestio, danneggiamento della vegetazione).

Gli aiuti previsti sono intesi a incrementare il potenziale delle foreste e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali. Attraverso interventi in bosco rivolti a favorire la crescita armoniosa degli esemplari e delle specie di maggior pregio si migliora la capacità di produrre materiale legnoso di valore; le operazioni intese a incrementare la valenza produttiva del bosco consistono in interventi in grado di creare condizioni di crescita e di sviluppo degli esemplari arborei presenti e contestualmente di assicurare il rinnovo naturale del soprassuolo.

L'adeguamento e il miglioramento strutturale delle imprese che operano nel settore forestale sono indispensabili per garantire un maggiore e più razionale utilizzo delle superfici a bosco. In particolare, si vogliono incentivare gli investimenti in macchine ed attrezzature innovative, in grado di assicurare un utilizzo sostenibile dei boschi, sia in termini ambientali che economici.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

| <b>Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali</b> |  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |                  |                       |   |             |             |
|--|--|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|
| Sotto-misura / operazione  | PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   | TEMI TRASVERSALI |                       |   |             |             |
|  | AREA   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   | Ambiente         | Cambiamenti climatici |   | Innovazione |             |
|  | P1   |   |   | P2 |   |   | P3 |   |   | P4 |   |   | P5 |   |   |                  | P6                    |   |             | Mitigazione |
| A  | B  | C | A | B  | C | A | A  | B | C | A  | B | C | D  | E | A | B                | C                     |   |             |             |
| 8.6.01   |  |   | C |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |                  |                       | V | V           | V           |

*C = contributo agli obiettivi (target) della focus area*  
*I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area*  
*V = contributo all'obiettivo trasversale*

Tabella\_M8.6.01\_sez8

**8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno**

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

**8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative**

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

**8.2.7.3.5.4. Beneficiari**

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Imprese boschive iscritte all'Albo regionale (\*);
- Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (\*\*);
- Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali (solo per gli interventi della tipologia 2);
- Comuni (solo per gli interventi della tipologia 2).

\*L'Albo regionale, garantisce il possesso di requisiti di professionalità e competenze tecniche specifiche nello svolgimento delle attività selvicolturali, acquisite con corsi di formazioni specifici. Possono iscriversi a tale Albo anche le imprese con sede legale fuori dalla Lombardia. L'iscrizione all'Albo è aperta e può essere effettuata durante tutto il periodo di programmazione.

\*\* I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono attività di gestione diretta del patrimonio silvo pastorale, in particolare per il miglioramento e il presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative del territorio a



servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna.

#### 8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. Investimenti in attrezzature riguardanti le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento, esbosco del legname;
2. Investimenti diretti ad accrescere il valore economico di boschi a finalità produttiva:
  - A. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva di popolamenti forestali (tagli colturali e intercalari, ripuliture, diradamenti, ecc.);
  - B. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva dei castagneti, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco

Non sono ammissibili gli investimenti per la ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di utilizzazione forestale, nonché gli interventi di manutenzione.

Gli investimenti sopra richiamati possono essere effettuati una sola volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020 e devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.

Gli investimenti in attrezzature di cui al punto 1 possono essere finanziati solo alle imprese boschive e ai Consorzi forestali, che ne assicurano l'utilizzo a livello di azienda forestale.

#### 8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

##### Zonizzazione

Gli investimenti che rientrano nella tipologia 1 del paragrafo "Costi ammissibili" possono essere effettuati su tutto il territorio regionale, mentre gli investimenti che rientrano nella tipologia 2 possono essere effettuati nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT

##### Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale

Gli interventi selvicolturali della tipologia 2:

- devono essere realizzati sul territorio regionale oggetto di pianificazione forestale e devono rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani (PIF/PAF);
- se realizzati in aree Natura 2000, devono essere conformi ai relativi piani di gestione.

Gli investimenti devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali.

#### Altre condizioni di ammissibilità

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del Piano/relazione d’investimento, con requisiti e i contenuti stabiliti nel successivo paragrafo “Definizione della nozione di strumento equivalente” della sezione “Informazioni specifiche”.

#### 8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

##### Tipologia d’intervento 1

- Grado di innovazione del progetto (in ordine decrescente: tipologia di attrezzatura richiesta);
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Consorzi forestali, Imprese boschive, Imprese agricole, Soggetti privati)

##### Tipologia d’intervento 2

- Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento (in ordine decrescente: classe di urgenza prevista dal PAF o dal PIF, accessibilità dell’area, entità della superficie)
- Quantitativi di prodotto prelevabile
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Comuni, Consorzi forestali, Imprese boschive, Imprese agricole, Soggetti privati).

#### 8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

#### 8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

I rischi inerenti l’applicazione dell’operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell’allegato U al Programma.

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari: Imprese boschive iscritte all'Albo regionale; Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia; Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali (solo per gli interventi della tipologia 2); Comuni (solo per gli interventi della tipologia 2).               | R7                          | AM   | I  | DA   | Fascicolo aziendale   |
| Zonizzazione: La tipologia 1 si applica su tutto il territorio regionale (i soggetti richiedenti devono avere sede legale in Lombardia). La tipologia 2 si applica sul territorio regionale nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT   | R6                          | AM   | I  | DA   | Fascicolo aziendale   |
| Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale Gli interventi selvicolturali della tipologia 2 devono essere realizzati sul territorio regionale in boschi per i quali è prevista una pianificazione forestale (PIF/PAF) e devono rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani. | R6                          | AM   | M  | DA   | Verifica da parte del funzionario istruttore della coerenza del progetto con la pianificazione forestale<br><br>Verifica del funzionario istruttore della coerenza con i piani di gestione dei siti Natura 2000   |
| Piano d'investimento: Obiettivi dell'investimento; Innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1); Identificazione della superficie (tipologia 2); Sostenibilità finanziaria; Costo.   | R6                          | AM   | M  | DA   | Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d'investimento e della sua completezza   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R2, R3, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br><br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali |
| Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico dei boschi possono essere   | R3                          | AM   | I/M  | DA   | Verifica da Sistema Informativo di interventi già finanziati in una determinata area. Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore   |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| effettuati una sola volta nel periodo di programmazione.   |        |    |      |        |   |
| Criteri di selezione: per la tipologia 1: grado di innovazione del progetto; caratteristiche del richiedente; per la tipologia 2: caratteristiche delle superfici oggetto dell'intervento; quantitativi di prodotto prelevabile; caratteristiche del richiedente | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | M, I | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rischi_operazione_8_6_01   |        |    |      |        |   |

#### 8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni). Verrà specificato che non sono ammissibili i costi per ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di utilizzazione forestale, nonché i costi di manutenzione ordinaria.

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le tipologie degli interventi relative alla sottomisura 8.6 non necessitano di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

#### 8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Lo strumento adottato è il piano/relazione d'investimento. Ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- Gli obiettivi dell'investimento;
- Innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1);
- Identificazione della superficie oggetto d'intervento (tipologia 2);
- Sostenibilità finanziaria dell'investimento;
- Costo dell'investimento.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

### 8.2.7.3.6. Operazione 8.6.02 – Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### 8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

- F19 "Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste",
- F20 "Sfruttamento delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia rinnovabile".

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera a) stimolare la competitività del settore agricolo e all'obiettivo specifico "Aumentare la redditività delle aziende forestali".

L'operazione concorre direttamente alla focus area 2 a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

L'operazione concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione - Gli investimenti innovativi delle imprese della filiera bosco-legno-energia contribuiscono all'ammodernamento della filiera.

Gli aiuti previsti sono intesi ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso investimenti per l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle imprese che operano nell'ambito della prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste. In combinazione con gli interventi previsti nell'operazione 8.6.01, il sostegno agli investimenti nel settore della prima trasformazione vuole contribuire ad aumentare, la produttività e la redditività dell'intera filiera bosco-legno, compresa la produzione di biomasse legnose destinate ad impianti energetici a ridotte emissioni climalteranti, con conseguente riduzione al ricorso a combustibili fossili tradizionali.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

**Misura 8 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali**

| Sotto-misura / operazione | PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA |   |    |          |    |   |    |   |   |    |   |   |    |   | TEMI TRASVERSALI |                       |   |             |   |             |
|---------------------------|---|---|----|----------|----|---|----|---|---|----|---|---|----|---|------------------|-----------------------|---|-------------|---|-------------|
|                           | P1  |   | P2 |          | P3 |   | P4 |   |   | P5 |   |   | P6 |   | Ambiente         | Cambiamenti climatici |   | Innovazione |   |             |
|                           | A   | B | C  | A        | B  | A | A  | B | C | A  | B | C | D  | E |                  | A                     | B |             | C | Mitigazione |
| 8.6.02                    |   |   |    | <b>C</b> |    |   |    |   |   |    |   |   |    |   |                  |                       |   |             |   | <b>V</b>    |

C = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella\_M8.6.02\_sez8

#### 8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

#### 8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

#### 8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Micro e piccole imprese del comparto legno, con esclusione delle aziende che effettuano la trasformazione industriale del legno.

#### 8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, limitate alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali:

1. Investimenti in impianti ed attrezzature destinati alla prima lavorazione in aree di raccolta e stoccaggio (es. macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria, tronchetti e legna da ardere, cippato);
2. Investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale di infrastrutture logistiche e di servizio per la movimentazione, prima lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, comunque precedenti alla trasformazione industriale.



## 8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Altre condizioni di ammissibilità

Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del Piano/relazione d’investimento, con requisiti e i contenuti stabiliti nel successivo paragrafo “Definizione della nozione di strumento equivalente” della sezione “Informazioni specifiche”.

Gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare.

## 8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Grado di innovazione degli investimenti richiesti (in ordine decrescente: tipologia di impianto richiesta, dispositivi di sicurezza superiori agli standard)
- Localizzazione degli interventi (in ordine decrescente: aree svantaggiate di montagna, aree protette e aree Natura 2000;
- Caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Micro impresa, Piccola impresa, Impresa che aderisce a progetti realizzati nell’ambito della misura 16).

## 8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

## 8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

| IMPEGNO/CONDIZIONI<br>AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE | TIPOLOGIA<br>RISCHIO<br>CODICE UE | TIPOLOGIA<br>CONTROLLO<br>AM<br>AMMINISTR | MODALITA'<br>DI<br>CONTROLLO<br>I | TEMPISTICA<br>CONTROLLO<br>DA<br>CONTROLLO | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|   |                                   | =   | =                                 | =  |                                   |

|   |            | ATIVO<br>AZ<br>AZIENDALE | = | INFORMATI<br>CO<br>M<br>MANUALE | = | POSSIBILE<br>TUTTO<br>L'ANNO<br>DP<br>CONTROLLO<br>DA<br>EFFETTUARSI<br>ENTRO UNA<br>DATA<br>PRESTABILITA |   |
|---|------------|--------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| Beneficiari: micro e piccole imprese del comparto legno.  | R7         | AM                       |   | I                               |   | DA  | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R2, R3, R9 | AM                       |   | M                               |   | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br><br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali |
| Criteri di selezione: grado di innovazione degli investimenti richiesti; localizzazione degli interventi; caratteristiche del richiedente | R7         | AM                       |   | M                               |   | DA  | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Piano d'investimento: Obiettivi dell'investimento; Innovazione tecnologica degli investimenti; Sostenibilità finanziaria; Costo.          | R6         | AM                       |   | M                               |   | DA  | Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d'investimento e della sua completezza   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8     | AM                       |   | M, I                            |   | DA, DP  | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento                     | R8, R9     | AM                       |   | I, M                            |   | DA, DP  | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rischi_operazione_8_6_02  |            |                          |   |                                 |   |   |   |

#### 8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

*Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".*

#### 8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno

definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

#### 8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le tipologie degli interventi relative alla sottomisura 8.6 non necessitano di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

#### 8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente, in quanto il requisito è condizione di ammissibilità per tutte le domande, quindi non è necessario definire una dimensione minima aziendale.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Lo strumento adottato è il piano/relazione d'investimento. Ciascuna domanda di aiuto dovrà essere corredata di tale documento. Il piano dovrà contenere, come minimo:

- Gli obiettivi dell'investimento;
- Innovazione tecnologica degli investimenti;
- Sostenibilità finanziaria dell'investimento;
- Costo dell'investimento.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)

n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi delle operazioni.

##### 8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda ai corrispondenti paragrafi delle operazioni.

##### 8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire alla misura (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni di misura, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dalla misura, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti della misura, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese e sulle particelle oggetto d'impianto) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

#### 8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda all'analogo paragrafo delle operazioni.

#### 8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle operazioni.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda al corrispondente paragrafo delle operazioni.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda all'analogo paragrafo dell'operazione 8.1.01

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda all'analogo paragrafo dell'operazione 8.1.01

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda all'analogia sezione dell'operazione 8.3.01

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Regione Lombardia ha provveduto ad elaborare la mappa degli incendi boschivi, individuando a scala comunale le classi di rischio, definite in funzione delle caratteristiche che concorrono al fenomeno degli incendi (altimetria, pendenza, esposizione, vegetazione, distanza dalle strade e dall'antropizzato, ecc.), nonché dalla ricorrenza degli incendi nel decennio 1999-2009.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda all'analogia sezione dell'operazione 8.3.01

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### *8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Le attività previste dalle operazioni basate sugli art. 14 e 15 sono rivolte sempre anche agli operatori forestali. Per quanto riguarda le operazioni attivate ai sensi dell'art. 35, gli interventi previsti dalla misura 8 possono trovare attuazione nelle operazioni 16.1.01, 16.2.01, 16.5.01, 16.9.01, 16.10.01, 16.10.02, che prevedono l'aggregazione dei soggetti richiedenti.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.